



Comune di Rimini

Il Sindaco

Piazza Cavour 27, 47921 Rimini
Tel. 0541 704352 - 4336 - 4307
sindaco@comune.rimini.it

Oggetto: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.5 DEL DPR N. 74 DEL 2013 NEL TESTO VIGENTE, PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIMINI. POSTICIPO ACCENSIONE al 22/10/2024

IL SINDACO

Premesso che:

il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022 ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;

il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, per la stagione termica 2022-2023, riduceva di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

le misure adottate per la stagione termica invernale 2022-2023 e reiterate per la stagione 2023-2024 conseguono gli obiettivi prefissati in termini di contenimento dei consumi di combustibile e relative emissioni;

per la stagione termica invernale 2024-2025, pur in assenza di disposizioni nazionali, si ritiene opportuno e necessario proseguire nell'adozione di queste "buone pratiche", pertanto si intende riproporre le suddette misure di contenimento dei consumi di combustibile e relative emissioni, anche in considerazione delle condizioni climatiche del periodo che ne favoriscono l'applicazione;

Premesso, inoltre, che:

il Comune di Rimini è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile per 14 ore massime giornaliere, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 74/2013;

i Sindaci, con propria Ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, assicurando l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati (art. 12 comma 8 del Regolamento Regionale n. 1 del 3 aprile 2017);

Considerato che:

Il Comune di Rimini è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha intrapreso da anni azioni volte a mitigare le emissioni climalteranti ed a migliorare l'adattamento del territorio rispetto alle pressioni negative dei cambiamenti climatici,



Comune di Rimini

Il Sindaco

Piazza Cavour 27, 47921 Rimini
Tel. 0541 704352 - 4336 - 4307
sindaco@comune.rimini.it

anche attraverso l'approvazione del Piano d'Azione per l'energia sostenibile ed il Clima - PAESC del 2022;

gli impianti termici ad uso civile forniscono un contributo rilevante all'emissione di inquinanti atmosferici;

una riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici contribuisce al contenimento delle emissioni inquinanti oltre a costituire un risparmio energetico ed economico per i cittadini;

Considerato, altresì, che:

le previsioni meteo di ARPAE Emilia-Romagna prevedono temperature *superiori alla norma del periodo*.

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 3, comma 4, lett. h) e l'art. 33 dello Statuto comunale;
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 3 aprile 2017;

ORDINA

la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione degli impianti termici al **22 ottobre 2024** per un limite massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

2. la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 17°C + 2°C di tolleranza;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti e descritti agli articoli 11 e 12 del regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "*Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari*" ed in particolare:

- a) *agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;*
- b) *alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;*



Comune di Rimini

Il Sindaco

Piazza Cavour 27, 47921 Rimini
Tel. 0541 704352 - 4336 - 4307
sindaco@comune.rimini.it

- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione*

Rimini, lì 15/10/2024

**Sottoscritta dal Sindaco
JAMIL SADEGHOLVAAD
con firma digitale**